

Comune di Alessandria



LOTTO 2

Capitolato tecnico dell'assicurazione

INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2020
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2022

DEFINIZIONI

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice e le Coassicuratrici.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Franchigia

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Incendio

Combustione – con fiamma – di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Beni immobili

Tutti i beni immobili ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico o artistico".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili di qualunque natura esse siano – o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi – idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, cortili, strade e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, etc.;
- affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
- sono compresi, se e in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- strutture/coperture tensostatiche, geostatiche, pressostatiche e/o similari, i prefabbricati e/o altri enti esplicitamente inseriti nella partita “Beni Immobili”
- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004;
- impianti sportivi;
- monumenti, opere e strutture dei cimiteri;
- ponti;
- giardini, parchi, serre e vivai, anche con alberi ad alto fusto e le piante in genere ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati o degli insediamenti assicurati;
- in genere ciò che immobile per natura o destinazione.

Il tutto di proprietà o comproprietà del Contraente o in locazione e/o detenuto a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruito e ovunque ubicato, adibito a qualsiasi uso e destinazione inerente all'attività del Contraente o dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile, compresi i fabbricati di proprietà/comproprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.

Fabbricati di interesse storico o artistico

I fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla disciplina di cui D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili", a eccezione della dicitura “immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche”.

Beni mobili/Contenuto

Tutto quanto non compreso della definizione di “Beni Immobili” o “Fabbricati di interesse storico o artistico”, quali, a titolo esemplificativo:

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

- mobili, arredi in genere, macchine, anche per ufficio, meccanismi, macchinari, apparecchi, impianti (comprese le parti e opere murarie che ne siano complemento) e attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria, e quant'altro di simile;
- impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati;
- derrate alimentari e materiali in genere, scorte e merci, medicinali, prodotti farmaceutici, compresi infiammabili e merci speciali;
- valori e cose particolari (come da rispettive definizioni);
- beni e valori di dipendenti, Amministratori (compreso il Sindaco, membri di Giunta o del Consiglio, compreso il Presidente, il Commissario o i subcommissari per il caso di scioglimento dell'Ente), Segretario/Direttore generale;
- raccolte e collezioni, oggetti in genere d'arte o storici o di antiquariato, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria, strumenti musicali; libri, archivi e documenti storici, materiale documentario e artistico, documenti fotografici, beni di interesse archeologico o etnoantropologico;
- apparecchi, macchine, sistemi o impianti elettronici, apparecchi ad impiego mobile intendendo per tali le apparecchiature elettroniche che, per loro natura, costruzione e finalità di impiego, sono atte ad essere trasportate e utilizzate in luoghi diversi;

nonché quant'altro – anche se qui non espressamente menzionato – utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente/Assicurato. Il tutto di proprietà o comproprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ovunque ubicati (anche di terzi o concessi in uso a terzi) e anche all'aperto, in aree esterne o strutture pertinenti, presso terzi o trasportato su veicoli.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere e valori bollati, gioielli, metalli preziosi o rari, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina e in genere qualsiasi carta/documento o titolo rappresentante un valore, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Parchi - Aree a verde non ubicati in aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati o degli insediamenti assicurati

Piante e culture floreali, arredo urbano e attrezzature di parchi e giardini. Relativamente alle piante, l'assicurazione di cui al presente punto si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.

Beni esclusi

Salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni subiti da:

1. Il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
 - a. l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
 - b. l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
3. veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente, fatto salvo per le specifiche reinclusioni;

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

4. aeromobili e natanti;
5. coltivazioni ed animali in genere;
6. rete illuminazione pubblica e impianti semaforici o di rilevazione, arredi urbani;
7. tubazioni/conduitture rete idrica e fognaria;
8. opere stradali fatto salvo quelle facenti parte di pertinenze dei fabbricati o degli insediamenti assicurati e i ponti compresi in copertura;
9. Giardini e parchi, anche con alberi ad alto fusto e le piante in genere non ubicati in aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati o degli insediamenti assicurati
10. Cittadella (escluso il Palazzo del Governatore che si intende compreso in garanzia), caserma Valfrè, Museo Marengo.

Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà/comproprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intende inoltre compreso il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ovunque ubicati, anche presso terzi, e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito del Mondo intero attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili, e/o far parte di cose o di maggiori enti, anche non assicurati con la presente polizza. La Società, pertanto, rinuncia alla preventiva identificazione delle relative ubicazioni.

Il complesso dei fabbricati, variamente elevati, è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili ed i prefabbricati.

I Beni mobili/Contenuto si intendono garantiti anche se:

- posti in aree esterne o strutture pertinenti, all'aperto o anche a bordo di automezzi per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle suddette operazioni. Sono inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private;
- di proprietà dei dipendenti, Amministratori (compreso il Sindaco, membri di Giunta o del Consiglio, compreso il Presidente, il Commissario o i subcommissari per il caso di scioglimento dell'Ente) e Segretario/Direttore generale trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate o nelle aree pertinenti.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovi precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita “Beni mobili / Contenuto”.

Quanto attiene i processi dell'attività svolta, la forza motrice, l'uso di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose, e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell'attività del Contraente (comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ed eccettuata) in relazione a quanto la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente ritiene di adottare. I beni in uso a terzi possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili e amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Tra gli enti assicurati, si intendono compresi i fabbricati di proprietà di SVIAL S.r.l. e VALORIAL S.r.l.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Il Contraente e l'Assicurato, è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Resta altresì convenuto:

- che il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di dichiarazione di danni e per annullamento di contratti precedenti sottoscritti per i medesimi rischi;
- che eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o costruzione o eventuali vicinanze pericolose esistenti al momento del sinistro non saranno considerate aggravamento di rischio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive e, inoltre, qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al punto “Definizioni” e che l'Ente fornirà alla Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da successivo punto 2.9 – Sezione 2, si precisa che:

- a) la Società accetterà come esatte e congrue le somme assicurate sia in occasione della stipula dell'assicurazione sia le somme fornite per le successive annualità e, fermo restando che tali valori non costituiscono “stima accettata” ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile;
- b) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dallo stesso acquisiti e/o allo stesso trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati con il massimo di € 5.000.000,00 in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Ente alla Società.

Qualora per singola partita l'incremento che derivasse da nuove acquisizioni fosse superiore al 20%, con il massimo di € 5.000.000,00, il Contraente dovrà comunicare preventivamente tale acquisizione. La Società entro i 7 gg. successivi s'impegna a comunicare la disponibilità o, in caso contrario avendone la facoltà, l'indisponibilità a ritenere assicurato l'incremento della partita assicurata dalla data di acquisizione. In caso di accettazione o, eventualmente, di accettazione a diverse condizioni, la Società provvederà ad emettere appendice di incremento delle somme assicurate. Il pagamento del relativo premio verrà effettuato al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

È data inoltre facoltà al Contraente di ridurre il valore delle somme assicurate in seguito a dismissioni di parte del proprio patrimonio. In caso di riduzione la Società provvederà ad emettere appendice di riduzione delle somme assicurate. La restituzione del relativo premio, al netto delle imposte governative, verrà effettuata al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

La Società, nei 30 giorni successivi si impegna ad emettere le relative appendici di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio.

1.4 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con PEC. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

1.4 Recesso a seguito di sinistro

Non si applica al presente contratto

1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.6 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. È facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi (ex art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

1.7 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.8 Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre i 60 gg. precedenti così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La Società è inoltre impegnata a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri con le modalità sopra riportate nei seguenti casi:

- entro 60 gg. dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
 - entro 180 gg. antecedenti la scadenza finale del contratto;
 - in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso.
- In mancanza, il recesso esercitato dalla Società non produrrà alcun effetto.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile editabile e utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

1.9 Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, se ne è a conoscenza, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e, in tal caso, deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.10 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di sede del Contraente.

1.13 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con PEC.

1.14 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta alla prestazione integrale. In deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, tutte le coassicuratrici sono responsabili in solido nei confronti del Contraente;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione, anche sostanziale, si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. In caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione inviata alla Delegataria avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle altre coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.15 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi – dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo – dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio delle suddette comunicazioni.

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivante da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.17 Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico o artistico)

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, venga emesso contratto separato a copertura della partita 2 “Fabbricati di interesse storico o artistico”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venga denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri, escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

1.18 Trattamento dei dati personali

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1 Rischio assicurato

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti e consequenziali, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o da colpa grave e dolo di Amministratori, Segretario/Direttore Generale e delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio: compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che ne derivano;
- fulmine ed elettricità atmosferica;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua, fluidi di qualsiasi natura e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi fissi o mobili e tubazioni, anche se di proprietà di terzi. Si intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita di fluidi;
- caduta di velivoli in genere, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti o meteoriti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, per eventi che abbiano colpito le cose assicurate o enti anche diversi da quelli assicurati;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso in garanzia;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocazione e trasporto dei “beni mobili/contenuto” non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza.

Resta fermo quanto previsto all'art. 1914 cc circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

2.2 Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi (anche in deroga all'Art.1912 c.c.) unicamente i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, restando inteso che la colpa grave dei medesimi non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione, limitatamente alle sole parti usurate, corrose o difettose.

2.3 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Si intende non applicabile il secondo comma dell'art. 1891 c.c.

2.4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

2.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) predisporre un elenco dei danni subiti con il valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La Società accetta, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, qualsiasi documentazione che l'Assicurato sarà in grado di esibire ovvero dichiarazioni testimoniali.
- e) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, il Contraente/Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 10 gg. dalla denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente /Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 30° giorno dalla denuncia di sinistro senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.

2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti;

- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

2.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato e/o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.5 della presente sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 2.7 lettera b) della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.9 Valore delle cose e determinazione del danno

Beni immobili e Beni Mobili/Contenuto

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. in caso di distruzione:

- a) Per i “beni immobili”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) Per i “macchinari”, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento, enti all'aperto e quanto alla voce "beni mobili/contenuto, salvo quanto di seguito diversamente riportato, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; restando convenuto che, quando il mercato non offra la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo o un altro bene con un altro identico, si stimerà il

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;

2. in caso di danno parziale:

a) il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati;

si conviene che la valutazione del danno indennizzabile in caso di sinistro per le cose assicurate a valore a nuovo o a costo di rimpiazzo alle partite indicate nell'allegata scheda di polizza, si determina calcolando, al tempo del sinistro, il costo di riparazione delle parti danneggiate e il costo di ricostruzione o di rimpiazzo delle parti distrutte, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o di degrado.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

a) per fabbricati (o porzioni di fabbricati) in stato di abbandono o disuso;

b) per il patrimonio mobiliare/contenuto che al momento del sinistro, si trovi in stato di abbandono o disuso;

c) per i veicoli di proprietà dell'Ente o di terzi iscritti in pubblici registri, anche se assicurati con partita separata;

d) nei casi in cui la ricostruzione, la riparazione o i provvedimenti di rimpiazzo non siano intrapresi e compiuti nel più breve tempo oggettivamente possibile, e comunque entro il termine massimo di 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo cause di forza maggiore.

Per i casi suddetti, la valutazione del danno indennizzabile sarà effettuata in base al valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

(N.B: Le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione o simili e le sospensioni di attività che per loro natura sono a carattere temporaneo o stagionale, non costituiscono “stato di abbandono o disuso”. Del pari non si considerano in abbandono o disuso i fabbricati vuoti e/o inoccupati ed i relativi beni mobili facenti parte del contenuto).

La ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico dell'Assicuratore.

In caso che la ricostruzione riguardi fabbricati, o loro parti, costruiti con l'impiego di materiali non comuni, detta ricostruzione sarà fatta nei limiti delle tecniche e della reperibilità dei materiali preesistenti o equivalenti, in caso di non reperibilità di quelli preesistenti, rispettando la situazione precedente di costruzione del fabbricato.

In caso di sinistro indennizzabile, si intendono altresì comprese le spese necessarie per controllo, collaudo e relative prove di idoneità degli enti assicurati anche se non direttamente danneggiati dall'evento.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata.

Piante/Giochi/Arredi urbani/illuminazione pubblica/impianti semaforici o di rilevazione

Il risarcimento verrà effettuato con lo stesso criterio sopra previsto per i “beni mobili – contenuto”.

Scorte e merci/farmaci e medicinali/derrate alimentari/cancelleria/combustibili ed altri materiali di consumo in genere

Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

Valori

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, con lo stesso criterio previsto per i beni mobili - contenuto o, se previsto, in base al loro valore nominale.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, anche le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte e valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Oggetti d'arte, storici o di antiquariato

Il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro facendo riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accertarne il valore, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

In presenza di stima effettuata dai competenti Uffici o da terzi il valore commerciale dell'oggetto è quello di detta stima.

In caso di danno parziale, verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento patito a seguito del danno.

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Archivi

Per i danni agli archivi l'indennizzo sarà stimato in base al costo materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di riparazione o ricostruzione delle informazioni stesse, comprese le operazioni manuali, meccaniche ed informatiche di ripristino.

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in grado di esibire.

2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma “esclusioni”.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti ed obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

2.11 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'acconto non potrà superare € 1.500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

SEZIONE 3. NORME SPECIALI
(Sempre operanti)

3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

3.2 Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro, escluso il caso di dolo giudizialmente accertato, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, a condizione che anche l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

Esclusivamente a maggior chiarimento si precisa che la Società rinuncia altresì all'azione di surroga, salvo il caso di dolo giudizialmente accertato, nei confronti di:

- Alessandria calcio, associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente od utilizzare locali, attrezzature, impianti o altri beni di sua proprietà o garantiti in polizza;
- Juventus F.C. Spa ed eventuale personale in rapporto di dipendenza o servizio, nonché verso le persone delle quali la stessa si avvale durante le manifestazioni sportive in programma sia per le attività sportive autorizzate dal Comune di Alessandria sia per la partecipazione alla Champions League della Juventus Woman's;

3.3 Oneri di ricostruzione

Le parti si danno atto che nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

3.4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità a essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

3.5 Modifica agli enti assicurati

Ogni opera di modificazione o di ampliamento dei beni immobili assicurati deve intendersi compresa nell'assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla Società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.

3.6 Beni su mezzi di trasporto

Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, anche durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle suddette operazioni.

SEZIONE 4. NORME PARTICOLARI
(Sempre operanti)

4.1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

4.2 Perdita pigioni

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite previsto alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro.

Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli occupati dall'Assicurato, fermo il limite sopra indicato.

4.3 Onorari periti e consulenti

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all'Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso deve pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà inoltre l'Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese e onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo” e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

4.4 Ricerca guasto da acqua condotta

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”:

4.5 Fenomeni elettrici

La Società risponde dei danni elettrici ad apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Ai fini della presente estensione di garanzia, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.6 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari

La Società risponde, nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali, meccaniche o informatiche, sostenute per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dal Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. È facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in forme diverse da quelle esistenti prima del sinistro, purché il costo relativo non risulti maggiormente elevato rispetto al ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono inoltre comprese le spese sostenute per il lavoro di studio/ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguite da professionisti o dipendenti dell'Assicurato, comprese le spese per

la riceda di dati perduti o da ricostruire.

4.7 Scioperi – tumulti e sommosse – atti vandalici e dolosi – terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

1. dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre quindici giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.8 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, forza del vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche, compresi quelli causati da cose spinte o trascinate o fatte crollare dalla forza dei menzionati eventi.

La Società non risponde:

- a) dei danni da bagnamento che si verifichino all'interno dei fabbricati e al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- b) dei danni subiti da:
 - cose poste all'aperto, salvo diversa pattuizione ed eccetto quelle ivi poste per loro natura e destinazione.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.9 Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazione, all'interno di fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture, fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.10 Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti e serramenti. Sono tuttavia esclusi i danni:

- verificatisi a seguito di acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti e da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana.

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.11 Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.12 Rigurgito fognature

La società risponde dei danni causati da spargimenti di acqua e altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato.

4.13 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

A maggior chiarimento, si precisa che le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate entro i limiti previsti dal contratto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.14 Inondazioni - Alluvioni – Allagamenti

La Società, risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

La garanzia è operante anche se gli eventi siano causati da terremoto o simili.

Non sono compresi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio nonché trasudamento e infiltrazioni, sempre che questi ultimi non siano direttamente conseguenti a inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

4.15 Differenziale storico-artistico – opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita “Beni immobili”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro quali, per esempio:

- costi dei materiali;
- spese/competenze degli artigiani e/o artisti;

oppure nelle spese per abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

4.16 Cristalli

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.17 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.18 Smottamenti – franamenti – cedimenti del terreno – slavine e valanghe - caduta di massi

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di:

1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
3. cedimento del terreno;
4. slavine e valanghe;
5. caduta di massi;

da qualsiasi causa determinati.

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

Si intendono comprese le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati, fatto salvo il diritto di surroga della Società ex art. 1916 del c.c. nei confronti dell'eventuale terzo responsabile dell'evento;

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.19 Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi e Locatari” e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

4.20 Danni indiretti – Maggiori costi

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza che dovesse colpire i beni assicurati, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità o altre attività, la Società si obbliga a risarcire, le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali e strumentazioni;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- trasporto dipendenti;
- altre spese non espressamente escluse.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.21 Patrimonio ad impiego mobile

Preso atto che parte del patrimonio mobile può, per destinazione d'uso, essere trasportato ed utilizzato all'esterno degli insediamenti del Contraente/Assicurato, lo stesso si intende comunque garantito contro gli eventi coperti dalla presente assicurazione.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.22 Parificazione danni da incendio

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle condizioni di polizza sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno, verificatosi per effetto di taluno dei rischi garantiti.

4.23 Crollo o cedimento strutturale

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

La Società non risponde dei danni conseguenti a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalle competenti Autorità.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati - e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.24 Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del punto 2.9 – Sezione 2 – delle presenti condizioni di polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area.

La presente garanzia è prestata senza applicazione dell'art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo alla sezione “Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo”.

4.25 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in “conseguenza” di questi eventi.

4.26 Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ed indicata all'apposita partita ad integrazione, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di quanto previsto al punto 2.1 – Sezione 2 – delle Condizioni di Assicurazione e secondo le previsioni di cui al medesimo punto.

SEZIONE 5. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

€ 40.000.000,00

salvo per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati per i quali, per singolo sinistro valgono i sottolimiti e le franchigie sotto specificati:

norma	estensione di garanzia	Scoperto %	franchigia/minimo e massimo non indennizzabile (Euro)	massimo risarcimento per sinistro (Euro)
4.2	Perdita delle pigioni		nessuna	10% del valore a nuovo della singola unità immobiliare danneggiata
4.3	Onorari periti e consulenti		nessuna	100.000,00
4.4	Ricerca guasto da acqua condotta		500,00	100.000,00
4.5	Fenomeni elettrici		2.500,00	100.000,00 per sinistro/anno
4.6	Spese di ricostruzione di cose particolari		1.000,00	100.000,00
4.7	Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi – terrorismo e sabotaggio	10	15.000,00	5.000.000,00 per sinistro/anno
4.8	Eventi atmosferici	10	15.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% del singolo fabbricato e relativo contenuto
4.9	Neve, ghiaccio, gelo		2.500,00	200.000,00
4.10	Acqua piovana		1.000,00	200.000,00
4.11	Intasamento gronde e pluviali		500,00	100.000,00
4.13	Terremoto	10	20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% del singolo fabbricato e relativo contenuto, col limite massimo di 2.000.000,00 per sinistro/anno
4.14	Inondazioni, alluvioni e allagamenti	10	20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	30% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 1.000.000,00 per sinistro/ anno
4.15	Differenziale storico-artistico		nessuna	500.000,00 per sinistro/anno
4.16	Cristalli		250,00 x singola lastra	100.000,00 per sinistro/anno
4.17	Merci in refrigerazione		nessuna	50.000,00
4.18	Smottamenti – franamenti – cedimenti del terreno – caduta di massi	10	15.000,00	500.000,00

Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

4.19	Ricorso Terzi		nessuna	5.000.000,00
4.20	Maggiori costi		nessuna	500.000,00
4.21	Patrimonio mobile quando trasportato e utilizzato all'esterno		500,00	300.000,00
4.23	Crollo e cedimento strutturale	10	5.000,00	50% del fabbricato e relativo contenuto, col limite massimo di 2.500.000,00 per sinistro/anno
4.24	Opere di fondazione		20.000,00	100.000,00
4.26	Demolizione e sgombero		nessuna	1.000.000,00 in aumento a somma prevista al punto 2.1 di polizza

Comune di Alessandria
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza incendio e rischi complementari n°

Contraente: **COMUNE DI ALESSANDRIA**
Piazza della Libertà n. 1
15121 – ALESSANDRIA (AL)
C.F./PIVA 00429440068

durata del contratto: **anni 3 con**
effetto dal: **31/12/2020**
scadenza il: **31/12/2022**
prima quietanza **31/12/2021**
frazionamento: **annuale**

Partite, somme assicurate e tassi di premio

N.	Partite	Somma Assicurata (€)	Tasso Imponibile %°	Tasso lordo %°	Premio Lordo (€)
1	Beni immobili	280.974.985,50			
2	Fabbricati di interesse storico od artistico (<i>ex d.lgs. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche; esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983</i>)	252.117.889,00			
3	Beni mobili / Contenuto	20.000.000,00			
4	Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00			
TOTALE		554.092.874,50			

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile Euro
Imposte Euro
TOTALE lordo annuo Euro

La Società

Il Contraente